



La sospensione feriale dei termini processuali per il 2011

Violeta Globa

Da oggi scatta la sospensione feriale dei termini processuali

Parte da oggi 1° agosto 2011 la consueta sospensione feriale dei termini processuali. L'interruzione, c.d. feriale, prevista dall'art. 1 della Legge n. 742/1969 ha, infatti, disposto la **sospensione di diritto, dal 1° agosto al 15 settembre** di ciascuna annualità, del decorso dei **termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative**, per poi riprendere a decorrere dal 16 settembre 2011. E quest'anno, al periodo feriale si cumula la norma dell'art. 155 del codice di procedura civile che proroga al giorno successivo ogni atto processuale che scadrebbe di sabato e domenica (è il caso dei termini processuali scaduti il 30 e il 31 luglio 2011). Tale sospensione, avendo **effetto anche in ambito tributario**, si riflette sui termini di proposizione del ricorso, della costituzione in giudizio e del deposito di memorie e documenti, della definizione in via breve, nonché dell'accertamento con adesione.

I termini processuali sospesi

A partire dal 1° agosto e fino al 15 settembre 2011 sono sospesi i termini processuali, mentre quelli sostanziali, relativi, cioè ai rapporti tra privati o ad attività che si realizzano al di fuori delle aule di giustizia, non subiscono sospensione. Di conseguenza, i **termini processuali sospesi** si riferiscono a:

- le **controversie di natura civilistica** (ad esempio, controversie in materia di locazione di immobili urbani);
- le **controversie di natura amministrativa e tributaria**;
- i **procedimenti giudiziari in materia societaria** (costituzioni, trasformazioni, fusioni, scissioni);
- l'**accertamento con adesione del contribuente**;
- la **definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie**.

La sospensione feriale nel processo tributario

Con riferimento al **processo tributario**, la norma **si applica** alle scadenze relative alla **presentazione del ricorso** contro gli atti impositivi, sia **introduttivo** che **costitutivo**, in tutti i gradi di giudizio, dal primo alla Cassazione, ma anche al **deposito di documenti e/o memorie illustrative**.

La pausa estiva determina un sostanziale **allungamento delle scadenze** (46 giorni) entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti, previsti dalle disposizioni che regolano il processo tributario. Naturalmente, i termini "congelati" riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ne deriva, ad esempio, che in caso in cui la notifica dell'atto di accertamento sia intervenuta **prima del periodo di sospensione feriale**, ossia prima dell'01.08.2011, il computo dei 60 giorni utili per la proposizione del ricorso si ottiene **sommando il periodo decorso anteriormente al 1° agosto a quello successivo al 15 settembre 2011**.

Al contrario, **se l'inizio del decorso dei termini processuali cade durante il periodo di sospensione feriale**, i termini iniziano a **decorrere alla fine del periodo di sospensione** e cioè dal **16 settembre 2011**. Quindi, in caso in cui la notifica dell'atto di accertamento è intervenuta tra l'01.08.2011 ed

il 15.09.2011, ossia durante il periodo feriale, il computo del termine di 60 giorni inizierà dal 16 settembre 2011.

Gli adempimenti non soggetti a sospensione feriale

La sospensione si applica esclusivamente ai termini processuali, quindi non riguarda altri adempimenti previsti dalla disciplina tributaria, ossia:

- la **notifica di atti amministrativi d'imposta**, quali avvisi di liquidazione e di accertamento, **e la notifica di cartelle di pagamento**;
- il **versamento di imposte, tasse, diritti, canoni e contributi** (es.: Irpef, Ires, Irap, Iva, imposta di registro, Ici, Tarsu, Tosap);
- la **presentazione di dichiarazioni, denunce e comunicazioni** (es.: Modello UNICO, dichiarazione IRAP, dichiarazione Ici, denuncia di successione).